

## **Disciplina in materia di controlli sulle società a partecipazione regionale**

### **Art. 1 Oggetto**

1. La presente Disciplina regola l'esercizio dei diritti spettanti alla Regione Piemonte in qualità di socio e i controlli sugli atti, sugli organi e sulla gestione delle società da essa partecipate.
2. L'esercizio delle prerogative di controllo analogo su società ed altri organismi operanti in regime di "in house providing" è regolato dalle apposite "Linee guida" approvate con D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017 e s.m.i.
3. La presente Disciplina si applica anche agli organismi di cui al comma 2 per tutto quanto non espressamente regolato dalle suddette "Linee guida".

### **Art. 2 Definizioni**

1. Ai fini della presente Disciplina si intendono per:
  - a) "organismi partecipati" le società e i Consorzi privatistici su cui la Regione Piemonte esercita, autonomamente o congiuntamente con altri soci pubblici, un'influenza dominante, ovvero un controllo analogo ai sensi del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.
  - b) "partecipazione indiretta", la partecipazione detenuta dalla Regione Piemonte per il tramite di un organismo partecipato.

### **Art. 3 Natura e tipologia dei controlli**

1. La Regione Piemonte esercita la funzione di controllo sugli organismi partecipati nei seguenti ambiti:
  - controllo societario, con l'obiettivo di verificare periodicamente che la governance sia condotta in osservanza alle disposizioni normative e statutarie e degli indirizzi regionali nonché di assicurare il corretto esercizio dei diritti spettanti alla Regione Piemonte in qualità di socio, inclusi i poteri di nomina e revoca delle cariche sociali;
  - controllo economico-finanziario, con l'obiettivo di verificare se la gestione economico-finanziaria si svolge in coerenza con i dati di previsione oppure richiede interventi correttivi e garantisca gli equilibri economico finanziari;
  - controllo strategico, con l'obiettivo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in attuazione del documento di economia e finanza regionale (DEFR) in termini di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati conseguiti;
  - controllo amministrativo, con l'obiettivo di verificare l'adozione e il rispetto degli adempimenti in materia di politiche del personale, acquisti, operazioni immobiliari, affidamento di incarichi e consulenze;
2. Gli organismi partecipati collaborano fattivamente, attraverso i propri organi, al controllo sugli atti che è esercitato nei termini di una verifica di coerenza fra politica aziendale intrapresa (bilancio di esercizio e semestrale, ove previsto) o da intraprendersi (budget di previsione) nell'anno di riferimento e specifiche direttive impartite dalla Giunta regionale, nonché eventuali indirizzi generali scaturenti dalla programmazione regionale.

### **Art. 4 Organi e strutture regionali coinvolte**

1. La Giunta regionale formula direttive e indirizzi finalizzati all'esercizio dei diritti di socio spettanti alla Regione Piemonte.
2. Il Settore competente in materia di indirizzi e controlli sulle società partecipate (di seguito, "Settore Partecipate") svolge le verifiche e le istruttorie di sua competenza, cura i rapporti con le società, con i rappresentanti della Regione Piemonte e con gli altri soci, predispone relazioni, formula proposte alla Giunta regionale e ne acquisisce le determinazioni di indirizzo; coordina, inoltre, l'attività di controllo analogo.
3. Il Comitato di Coordinamento dei Direttori ex art. 9 L.R. 23/2008 concorre alle proposte di programmazione delle attività degli organismi partecipati svolte dalle direzioni e dalle strutture ad esse afferenti nonché alla soluzione dei problemi di carattere trasversale all'ente o che richiedono l'apporto sinergico di diverse direzioni.
4. L'Organismo regionale per le attività di controllo (ORECOL) svolge le funzioni previste all'art. 3 della L.R. 27/2021 sugli organismi in house e in controllo regionale in raccordo con le strutture di cui ai precedenti commi 2 e 3.

### **Art. 5 Modalità e tempistiche**

1. Le modalità di controllo, le tempistiche, le strutture interne ed esterne coinvolte sono indicati negli articoli seguenti e, più dettagliatamente, nel documento "Allegato" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Disciplina.
2. Il Settore Partecipate trasmette annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività di controllo esperita negli ambiti di propria competenza.
3. La relazione di cui al punto precedente riporta, in apposita sezione, eventuali criticità rilevate in merito alla gestione ed esecuzione degli affidamenti e segnalate al Settore Partecipate dalle Strutture regionali affidanti.

### **Art. 6 Controllo sugli atti**

1. Sono sottoposti al controllo i seguenti atti degli organismi partecipati, ove previsti ed adottati:
  - a) variazioni statutarie e operazioni sul capitale sociale;

- b) Piano industriale o Budget contenente le previsioni economiche, finanziarie e patrimoniali annuali e pluriennali, i valori previsti dei relativi indicatori finanziari, gli obiettivi operativi e le linee di sviluppo delle diverse attività, la programmazione di investimenti, assunzioni del personale, con particolare riferimento alle assunzioni di dirigenti, e spese per incarichi e consulenze;
- c) Bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori (relazioni dell'organo di controllo, del revisore e dell'organo amministrativo);
- d) Relazione semestrale contenente l'eventuale variazione dell'atto di cui alla lettera b), accompagnata da una relazione dell'organo amministrativo e dalla eventuale relazione dell'organo di controllo;
- e) Proposte di Atti relativi a:
- acquisizione/dismissione di partecipazioni in società, consorzi, associazioni e fondazioni;
  - alienazioni/acquisizioni di beni immobili;
  - contrazione di prestiti;
  - emissione di obbligazioni e operazioni di finanza straordinaria;
- f) Atti generali relativi all'ordinamento interno;
- g) Verbali dell'Assemblea dei soci e dell'organo amministrativo.

#### **Art. 7 Modalità di esercizio dei controlli sugli atti**

1. Gli atti di cui all'art. 6 soggetti ad approvazione assembleare sono inviati almeno 30 giorni lavorativi prima dell'Assemblea, unitamente alla convocazione, al Settore Partecipate, che li inoltra alle Strutture regionali interessate individuate nell'Allegato per l'espressione del parere negli ambiti di rispettiva competenza, ai fini della predisposizione degli atti di indirizzo da parte della Giunta Regionale. Trascorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione, in assenza di riscontro il parere favorevole delle Strutture regionali competenti si intende acquisito.
2. Gli atti di cui all'art. 6 non soggetti ad approvazione assembleare sono inviati entro 10 giorni lavorativi dall'approvazione dell'organo amministrativo al Settore Partecipate che li esamina e, acquisisce l'eventuale valutazione istruttoria delle Strutture regionali interessate individuate nell'Allegato negli ambiti di rispettiva competenza. Trascorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione, in assenza di riscontro il parere favorevole delle Strutture regionali competenti si intende acquisito. Entro 60 giorni dal ricevimento dei predetti atti il Settore Partecipate comunica l'esito della valutazione all'organismo partecipato, il quale entro 15 giorni lavorativi accoglie gli eventuali rilievi ovvero motiva il mancato accoglimento. In tal caso il Settore Partecipate informa l'Assessore competente per consentirne la valutazione da parte della Giunta regionale.
3. Laddove gli Organismi partecipati non provvedano all'invio degli atti nei termini previsti dai commi 1 e 2 ovvero non ottemperino alle indicazioni di cui al comma precedente, la Giunta potrà tenerne conto in sede di riconoscimento della parte variabile del compenso dell'organo amministrativo.
4. I Verbali delle Assemblee dei soci e delle adunanze dell'organo amministrativo sono trasmessi entro 10 giorni lavorativi al Settore partecipate, che li inoltra alle Direzioni competenti ove interessate.

#### **Art. 8 Nomine e controlli sugli organi**

1. La Regione Piemonte esercita i diritti di nomina e revoca dei rappresentanti regionali negli organi sociali e, in caso di rilevate violazioni, tutela gli interessi dell'Amministrazione sperando le azioni opportune nei confronti dei loro componenti.
2. Il Settore Partecipate svolge il controllo di legittimità circa la composizione e i compensi degli organi sociali.
3. Gli organi sociali collaborano con le strutture di riferimento della Regione Piemonte.

#### **Art. 9 Altre attività di indirizzo e controllo**

1. La Giunta regionale può assegnare alle società obiettivi di gestione, anche sul complesso delle spese di funzionamento, ai sensi dell'art. 19 co. 5 D.Lgs. 175/2016 e, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, ne verifica il raggiungimento anche ai fini dell'attribuzione della remunerazione incentivante.
2. Il Settore Partecipate svolge i controlli di legittimità sul rispetto della normativa in materia di anticorruzione, trasparenza, reclutamento e gestione del personale e conferimento di incarichi esterni; a tal fine, gli organismi partecipati evadono entro congruo termine le richieste di dati, informazioni e chiarimenti avanzate dalle strutture regionali, elaborandoli, laddove necessario, in forma di rapporti e relazioni.
3. La Direzione regionale competente in materia di bilancio effettua la verifica dei crediti/debiti dell'amministrazione con le società, acquisisce l'asseverazione dei rispettivi organi di revisione e predisponde la relazione di cui all'art. 11 co. 6 lett. J) del D. Lgs. 118/2011.

#### **Art. 10 Società indirettamente controllate**

1. I controlli sulle società indirettamente controllate dalla Regione Piemonte sono svolti dalle società controllanti secondo i propri ordinamenti, nel rispetto delle linee di indirizzo formulate dalla Giunta regionale.
2. L'esito dei controlli di cui al comma precedente è periodicamente rendicontato al Settore Partecipate a cura delle società controllanti.
3. Le società indirettamente controllate dalla Regione Piemonte sono vincolate, nei confronti delle rispettive controllanti, ai medesimi obblighi di collaborazione e diligenza che vincolano queste ultime nei confronti dell'amministrazione; ove richieste, sono comunque

tenute a fornire alle strutture regionali competenti documenti, informazioni e chiarimenti.

#### **Art. 11 Società a partecipazione minoritaria**

1. Oltre a curare l'esercizio delle proprie prerogative in qualità di socio, la Regione Piemonte monitora l'assetto istituzionale, l'attività e la gestione delle società partecipate su cui non esercita alcuna forma di controllo, ne verifica la conformità alle disposizioni normative ad esse applicabili e propone agli organi sociali l'introduzione di misure analoghe a quelle previste per le società in controllo pubblico.

#### **Art. 12 Controllo analogo**

1. Gli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing sono soggetti alle norme del D.Lgs. 175/2016 che ad essi fanno specifico riferimento nonché a tutte le norme applicabili alle società in controllo pubblico.  
2. L'attività di controllo analogo è disciplinata dalle "Linee Guida" di cui all'art. 1 comma 2.

#### **Art. 13 Controllo congiunto**

1. Laddove non eserciti autonomamente un'influenza dominante su una società a maggioranza pubblica, la Regione Piemonte promuove con gli altri soci pubblici la definizione di accordi o procedure finalizzati a disciplinare l'esercizio del controllo congiunto.

#### **Art. 14 Metodologia dei flussi informativi**

1. Le attività di controllo sono effettuate con spirito di massima collaborazione e trasparenza tra l'Amministrazione regionale e gli organismi partecipati, senza che ciò comporti ulteriori costi a carico delle parti.  
2. A tal fine gli organismi individuano i referenti responsabili del flusso informativo; viene fatto ricorso alle tecnologie informatiche finalizzate alla riduzione dei flussi documentali cartacei e alla velocizzazione e semplificazione dello scambio di dati, documenti e informazioni.  
3. Su richiesta della Regione, gli organismi partecipati trasmettono documenti, informazioni e dati:  
- attraverso posta elettronica certificata secondo modalità di legge;  
- implementando i contenuti della piattaforma informatica dedicata.  
4. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di richiedere agli Organismi partecipati ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.

#### **Art. 15 Efficacia delle disposizioni**

1. La presente Disciplina integra le previsioni in materia di controlli contenute nelle leggi e nei provvedimenti regionali, negli statuti o atti istitutivi comunque denominati.  
2. Restano ferme le forme di monitoraggio e vigilanza contemplate negli atti di affidamento.  
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, gli organismi partecipati adeguano i rispettivi statuti alla presente Disciplina, senza aggravio di costi.

#### **Art. 16 Normativa applicabile e rinvio**

1. Per quanto non specificato nella presente Disciplina, trovano applicazione la normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale vigente in materia.

#### **Art. 17 Integrazioni e modificazioni**

1. La Disciplina è soggetta a integrazioni e/o modificazioni con lo stesso procedimento di approvazione.